

Direzione della Giunta Regionale
Settore Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici
attivitanegoziale.settore@regione.piemonte.it

Data 13.11.2020

A TUTTI I CONCORRENTI

Protocollo 35908/A1012A

Classificazione 2.70.10

OGGETTO: 10/2020 - Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della redazione del Programma di Azione della Mobilità ciclabile Metropolitana. *Chiarimenti.*

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in merito alla procedura in oggetto, si riscontra quanto segue.

1) REFERENZE BANCARIE

Riferimento a richiesta ID 130533713, ID 130701514, ID 131024791, ID 131024853

RISPOSTA

Le due referenze bancarie, in caso di R.T.I., costituito o costituendo, devono essere possedute da tutti i componenti del Raggruppamento stesso.

Nell'ipotesi in cui l'Operatore economico intrattenga rapporti bancari soltanto con un Istituto di credito e, pertanto, abbia la possibilità di presentare una sola referenza bancaria, atteso che la lex specialis di gara prescrive la presentazione di due referenze bancarie, in alternativa alla seconda può produrre estratto della copia del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario da cui risulti, in modo certo e inequivoco, la solvibilità dell'Operatore stesso.

2) SOLVIBILITA' ECONOMICA DELL'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE

Riferimento a richiesta ID 130855110

RISPOSTA

La solidità economico-finanziaria dimostrabile attraverso due referenze bancarie deve, naturalmente, riferirsi a quella posseduta dal concorrente stesso, non dagli Istituti bancari.

3) FIGURE PROFESSIONALI

Riferimento a richiesta ID 131013377

RISPOSTA

Nell'ambito del gruppo di lavoro l'esperto in una determinata materia non è necessariamente tenuto a dimostrare tale esperienza attraverso un titolo di studio corrispondente; tuttavia deve dimostrare di aver svolto un percorso professionale nell'ambito della materia di cui andrà a occuparsi.

Inoltre lo stesso professionista può essere indicato quale esperto in più materie.

4) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE - ISTRUZIONI

Riferimento a richiesta ID 131024803, ID 131024846

RISPOSTA

Qualora l'Operatore economico intenda partecipare in Raggruppamento con altri Operatori, può tranquillamente selezionare il campo "Raggruppamento temporaneo di imprese", ancorché non sia costituito ma solamente costituendo; tale condizione non pregiudica assolutamente la partecipazione alla procedura di gara.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005.